

Politiche finanziarie

Contratti di Sviluppo: le novità per il 2015

di **Pietro Gioja** - *Gioja e associati*

Premesse

A un anno dalla prima riforma dello strumento dei Contratti di Sviluppo, entrata in vigore a Maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare nuovamente le modalità per l'accesso, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ottenibili mediante questo strumento.

L'aggiornamento, contenuto nel D.M. 9 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2015, si è reso necessario per adeguare le procedure, la platea dei potenziali beneficiari e le intensità di aiuto alle disposizioni del nuovo Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e dunque non soggette a notifica.

Come è noto, i Contratti di Sviluppo erano stati introdotti dall'art.43 del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e sono stati concepiti per sostituire i Contratti di programma e di localizzazione, sino ad allora vigenti. Come in passato per i Contratti di programma, lo scopo principale dei Contratti di sviluppo è favorire l'attrazione di investimenti anche esteri e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno in particolare.

Dal 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia SpA, ha stipulato 24 Contratti di Sviluppo per un complessivo ammontare di risorse pari a circa 455 Milioni di euro (fonte: Invitalia spa).

L'occasione è utile per riesaminare le caratteristiche dello strumento con l'evidenza delle più significative novità.

Soggetti richiedenti/beneficiari e il ruolo di Invitalia

Il nuovo Decreto distingue ancora tra l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il soggetto proponente diventa l'interfaccia nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia SpA.

Invitalia è chiamata a svolgere i compiti di ricezione, valutazione e approvazione delle domande di agevolazioni, stipula del contratto, erogazione, controllo e monitoraggio delle agevolazioni.



FINANZIAMENTI NAZIONALI

Una delle novità più rilevanti della nuova disciplina è la possibilità che il programma di sviluppo possa essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. I tal caso la rete derivante dal contratto rappresenta essa stessa il "soggetto proponente". Il contratto di rete tuttavia non deve rappresentare una mera sommatoria tra le esigenze di investimento di differenti soggetti imprenditoriali quanto piuttosto deve configurare "una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto". In particolare, il contratto di rete deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
- c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione: la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

Finalità, dimensioni e ubicazione dei Contratti di Sviluppo

Le finalità dei Contratti di Sviluppo sono differenziate a seconda degli ambiti di intervento di interesse (cosiddetti programmi di sviluppo).

La nuova disciplina conferma le tre tipologie di programmi di sviluppo, nell'ambito dei quali una o più imprese congiuntamente (eventualmente - come detto - in contratto di rete) possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione di:

- a) programmi di sviluppo industriale;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche.

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo. In casi di carenza o assenza di fondi destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte soggetti pubblici competenti, è possibile chiedere l'utilizzo delle risorse riservate ai contratti di sviluppo per la realizzazione di dette infrastrutture.

I programmi devono essere realizzati al massimo in 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

In tutti i casi, l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di eventuali opere infrastrutturali, non può essere inferiore a € 20 milioni ovvero a € 7,5 milioni se si tratta di investimenti riguardanti esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I programmi di sviluppo industriale devono concernere iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione siano necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

**Programma di
sviluppo
industriale**

FINANZIAMENTI NAZIONALI

strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali per i quali sono previsti i programmi di investimento.

I progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può invece essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

Gli investimenti possono riguardare unità produttive collocate nelle seguenti aree previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale:

1. nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) (Regioni Nuts 2: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
2. nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, c) (aree del Centro Nord elencate nella nuova Carta degli Aiuti approvata con Decisione del 16/09/2014) del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
3. in altre aree del territorio nazionale.

Possono presentare domanda di aiuto le imprese di qualsiasi dimensione nelle aree di cui ai punti 1 e 2; solo le PMI, negli altri territori (punto 3).

I programmi per la tutela ambientale possono riguardare iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali per i quali sono previsti i programmi di investimento, con le seguenti finalità:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione (gli investimenti non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea già adottate ma non ancora in vigore);
- b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea (gli investimenti non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea già adottate ma non ancora in vigore);
- c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore (gli investimenti devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda e devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse);
- d) ottenere una maggiore efficienza energetica (anche in questo caso, gli investimenti non devono essere diretti a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore);
- e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento (devono riguardare esclusivamente capacità installate o ammodernate di recente e la nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,

Programma di sviluppo per la tutela ambientale



FINANZIAMENTI NAZIONALI

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 11 miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza);

f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. In questo caso, gli investimenti devono:

1. riguardare esclusivamente rifiuti prodotti da altre imprese che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;
2. non essere diretti allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio;
3. non essere diretti ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta dei medesimi;
4. non essere diretti allo svolgimento di un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica.

Pure per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale, i progetti d'investimento del soggetto proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. L'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto delle imprese aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

Gli investimenti possono riguardare unità produttive collocate in qualsiasi comune del territorio nazionale e per imprese di qualsiasi dimensione.

Programma di sviluppo di attività turistiche

I programmi di sviluppo di attività turistiche possono riguardare iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica con il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative all'offerta ricettiva stessa, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali connesse e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento. Come per i programmi di sviluppo industriale sono eventualmente finanziabili anche progetti di innovazione dell'organizzazione o dell'innovazione di processo.

I progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro. L'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

Gli investimenti possono riguardare unità produttive collocate nelle seguenti aree:

1. nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) (Regioni Nuts 2: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
2. nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, c) (aree del Centro Nord elencate nella nuova Carta degli Aiuti approvata con Decisione del 16/09/2014) del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
3. in altre aree del territorio nazionale.

Possono presentare domanda di aiuto le imprese di qualsiasi dimensione nelle aree di cui ai punti 1 e 2; sole le PMI, negli altri territori (punto 3).

FINANZIAMENTI NAZIONALI

Di seguito una tabella riassuntiva dei limiti di importo precedentemente esposti:

Tipologia di Programma di sviluppo	Importo minimo degli investimenti, in milioni di euro		
	Programma nel suo complesso*	Progetto d'investimento del soggetto proponente**	Ciascun progetto d'investimento dei soggetti aderenti**
Industriale	20	10	1,5
Industriale (esclusivamente per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)	7,5	3	1,5
Turistico	20	5	1,5
Tutela ambientale	20	10	1,5

* Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti d'investimento e degli eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al netto di eventuali opere infrastrutturali.

** Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti d'investimento, al netto di eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Programmi e spese ammissibili

Programmi di sviluppo industriale e di sviluppo di attività turistiche

I programmi devono essere diretti a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente (per le imprese di tutte le dimensioni per investimenti nelle aree Nuts 2: Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; solo PMI, per investimenti nelle aree svantaggiate del Centro Nord e nelle altre aree);
- c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
- d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro (per le imprese di tutte le dimensioni per investimenti nelle aree Nuts 2: Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; solo PMI, per investimenti nelle aree svantaggiate del Centro Nord e nelle altre aree);
- e) acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi



FINANZIAMENTI NAZIONALI

di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

I settori nell'ambito dei quali può essere presentata la domanda sono, in sintesi:

1. il settore manifatturiero (sezione C della classificazione delle attività economiche 2007);
2. alcune attività di servizi, elencate nell'allegato 1 al nuovo Decreto:
 - sezione E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento": attività di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
 - attività di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
 - attività di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
 - sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese": attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
 - attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
 - attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
 - attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi»;
 - sezione S "Altre attività di servizi": attività di cui alla categoria 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali"; attività di cui alla classe 96.04 "Servizi dei centri per il benessere fisico".

Sono invece esplicitamente esclusi i seguenti settori:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto;
- d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

FINANZIAMENTI NAZIONALI

- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n.1 al decreto;
- m) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 del decreto;
- p) siderurgia;
- q) industria carboniera;
- r) fibre sintetiche;
- s) trasporti;
- t) produzione e distribuzione di energia;
- u) settore navale.

In entrambe le tipologie, le spese ammissibili sono:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell'investimento);
- b) opere murarie e assimilate (max 40% dell'investimento per i programmi di sviluppo industriale e max 70% per i programmi di sviluppo turistico);
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le Grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al massimo il 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo di ciascun progetto d'investimento e possono riguardare progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.



FINANZIAMENTI NAZIONALI

Programmi di sviluppo per la tutela ambientale

Le spese ammissibili sono:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% del programma);
- b) opere murarie e assimilate (max 40% del programma);
- c) impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e a quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le Grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al massimo il 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- e) spese di consulenza per l'adozione di metodi di produzione in grado di tutelare l'ambiente nel limite del 4% dell'investimento. Per le sole PMI sono ammissibili le spese per consulenze connesse al progetto di investimento, finalizzate ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente, riferite alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

In tutti i casi, i costi finanziabili devono essere i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale, secondo criteri variabili a seconda della tipologia di programma, indicati dal Decreto medesimo.

Progetti di Ricerca & Sviluppo

Come accennato, è prevista la concessione di aiuti anche per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, ove connessi a programmi di sviluppo industriale, di tutela ambientale o di attività turistiche, per quest'ultima tipologia di programma limitatamente ai progetti di *innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo*.

I progetti di R&S possono essere realizzati (ed essere poi oggetto di finanziamento) anche da imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e nei settori della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e della costruzione navale, se proposti in qualità di imprese aderenti a un programma di sviluppo industriale o a un programma di sviluppo per la tutela ambientale.

Possono altresì essere finanziabili progetti di R & S proposti da Organismi di Ricerca in progetti congiunti (realizzati nell'ambito di contratti di rete o altre forme contrattuali di collaborazione).

I progetti di R&S possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale.

I progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie:

1. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
2. nanotecnologie;
3. materiali avanzati;
4. biotecnologie;
5. fabbricazione e trasformazione avanzate;

FINANZIAMENTI NAZIONALI

- 6. spazio;
- 7. tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020:
 - migliorare la salute e il benessere della popolazione;
 - migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
 - realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
 - realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
 - consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione eco-compatibile.

Le spese ammissibili sono:

- a) personale;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- c) ricerca contrattuale, per acquisizione, eventualmente anche in licenza, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonché per il sostenimento dei costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) spese generali, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa;
- e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

- finanziamento agevolato (max 75% della spesa, durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso (agevolato) è pari al 20% del tasso di riferimento vigente);
- contributo in conto interessi di max 400 punti base, a ristoro degli oneri finanziari connessi ad un finanziamento bancario ordinario di durata massima di 10 anni;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa (solo programmi di Ricerca & Sviluppo).

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. Le agevolazioni possono essere concesse anche per sostenere investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria (leasing).

Di seguito una schematizzazione delle intensità massime di aiuto espresse in Esl (Equivalente Sovvenzione Lordo) distinte per tipologia di investimento, di impresa e di ubicazione dell'investimento:



FINANZIAMENTI NAZIONALI

Intensità di aiuto per tipologia di progetto di investimento

Dimensione d'impresa	Progetti di investimento industriale				
	Settori diversi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		
	Aree Carta degli aiuti	Altre aree	Aree Carta degli Aiuti Art 107.3.a)	Aree Carta degli Aiuti Art 107.3.c)	Altre aree
Piccola	Da 30 a 45% ESL	20% ESL	50% ESL	40% ESL	40% ESL
Media	Da 20 a 35% ESL	10% ESL	50% ESL	40% ESL	40% ESL
Grande	Da 10 a 25% ESL	Non agevolabili	50% ESL	40% ESL	Non agevolabili

Progetti di investimento a finalità ambientale				
Finalità ambientale (Art 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL%		
		Aree Carta aiuti 107.3.a)	Aree Carta aiuti 107.3.c)	Altre aree
a/b) Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria	P.I.	75	65	60
	M.I.	65	55	50
	G.I.	55	45	40
c) Anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'Unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale	P.I.	Da 30 a 35*	Da 20 a 25*	Da 15 a 20*
	M.I.	Da 25 a 30*	Da 15 a 20*	Da 10 a 15*
	G.I.	Da 20 a 25*	Da 10 a 15*	Da 5 a 10*
		*si applica il valore maggiore se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione		

FINANZIAMENTI NAZIONALI

Progetti di investimento a finalità ambientale				
Finalità ambientale (Art 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL%		
		Aree Carta aiuti 107.3.a)	Aree Carta aiuti 107.3.c)	Altre aree
d) Consentire maggiore efficienza energetica	P.I.	65	55	50
	M.I.	55	45	40
	G.I.	45	35	30
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento	P.I.	80	70	65
	M.I.	70	60	55
	G.I.	60	50	45
f) realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)	P.I.	70	60	55
	M.I.	60	50	45
	G.I.	50	40	35

Dimensione d'impresa	Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione		
	Progetti di ricerca industriale*	Progetti di Sviluppo sperimentale*	Progetti di innovazione
Piccola	70% ESL	45% ESL	50% ESL
Media	60% ESL	35% ESL	50% ESL
Grande	50% ESL	25% ESL	15% ESL

* L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata del 15%, fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria


Domanda e valutazione

ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Presentazione delle domande e iter procedurale

È confermato lo snellimento della procedura, essendo stata eliminata la doppia fase progettuale a carico delle imprese: proposta di massima e, a seguito di una prima fase istruttoria, proposta definitiva.

Ora vige l'obbligo della presentazione di un'unica proposta.

La gestione degli interventi resta affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia.

Per la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale.

La domanda va dunque presentata a detta Agenzia secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.invitalia.it e esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, a partire dalle ore 12 del 10 Giugno 2015.

Dopo una valutazione dei requisiti formali di accesso, Invitalia invia copia della richiesta alla Regione o alla Provincia Autonoma nella quale ricade il programma e procede alla valutazione di merito della proposta, anche aprendo una negoziazione con i soggetti proponenti, secondo i seguenti criteri:

1. affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
2. per i programmi di sviluppo industriale, valutazione della coerenza industriale e della validità economica del programma di sviluppo nonché l'impatto occupazionale;
3. per i programmi di sviluppo turistico, valutazione dell'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
4. sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo;
5. cantierabilità dei progetti di investimento;
6. pertinenza e della congruità generale delle spese previste.

Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo è considerato compatibile con i programmi di sviluppo locale.

La valutazione complessiva del programma si conclude entro 120 giorni dalla data della domanda, fatta salva la possibilità per Invitalia di chiedere integrazioni documentali che devono essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza delle agevolazioni.

Approvazione e concessione delle agevolazioni

Invitalia approva e concede le agevolazioni con una propria specifica Determinazione, per ciascuna impresa coinvolta nel programma.

Dalla data di accettazione della Determinazione, le Imprese dispongono di 120 giorni (termine eventualmente prorogabile di ulteriori 120 giorni per fondati motivi) per produrre la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessari alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni (se tale documentazione non già stata acquisita in corso di istruttoria).

Se previsto, il contratto di finanziamento per disciplinare le modalità e le condizioni per

FINANZIAMENTI NAZIONALI

Erogazione delle agevolazioni

l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, è stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione autorizzativa.

La Determina di concessione delle agevolazioni di Invitalia illustra le modalità di erogazione delle agevolazioni.

In generale:

- l'eventuale finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati (non pagati); tuttavia, in occasione di ciascuna richiesta di erogazione, ad eccezione della prima, è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati per la precedente erogazione. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento e, comunque, per un numero non superiore a 12;
- il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa quietanzati (pagati), per un ammontare non inferiore al 20% dell'investimento ammesso.

È possibile ottenere un'anticipazione fino al 30% del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa concessi, presentando una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa.

Per tutti gli stati di avanzamento intermedi e ove la documentazione sia completa e pertinente, Invitalia procede all'erogazione entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta.

Per la richiesta di erogazione a saldo, da inviare entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, Invitalia effettua una verifica in loco e predispone, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento, contenente un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa e l'individuazione degli investimenti finali ammissibili e l'ammontare del contributo definitivamente spettante.

La relazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico. Se la relazione è positiva, è erogato sino al 90% delle agevolazioni spettanti. Il saldo finale delle agevolazioni, pari al 10% delle agevolazioni complessivamente concesse, è erogato a seguito della verifica condotta da apposita Commissione nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Conclusioni

Con decreto direttoriale 29 aprile 2015 è stato fissato alle ore 12.00 del 10 giugno 2015 il termine di apertura della nuova procedura.

Le domande potranno essere presentate sino a esaurimento delle risorse disponibili attualmente pari a 250 Milioni di euro (di cui 200 per le Regioni del Mezzogiorno e 50 per le altre Aree) recentemente assegnate dal CIPE.

Naturalmente la dotazione potrà essere aumentare in funzione della disponibilità di fondi della programmazione comunitaria 2014 - 2020.